

Circolare 2016/7 «Video identificazione e identifica- zione online» - revisione par- ziale

Punti chiave

13 febbraio 2018

Punti chiave

Il 18 marzo 2016 è stata messa in vigore la Circolare 2016/7 «Video identificazione e identificazione online». È trascorso circa un anno e mezzo dalla messa in vigore e da allora sono già pervenuti feedback in merito all'applicazione della circolare. Le prime esperienze maturate con la video identificazione e l'identificazione online indicano che alcune disposizioni non sono ancora o non sono più adeguate in modo ottimale al mercato finanziario e agli intermediari finanziari. Con la revisione parziale della Circolare «Video identificazione e identificazione online» si tiene conto dei feedback e del progresso tecnologico.

Video identificazione

1. Per garantire un'identificazione sicura e rendere più difficile l'utilizzo di documenti falsi, in futuro occorre verificare l'autenticità dei documenti d'identificazione con l'ausilio di almeno tre elementi di sicurezza ottici selezionati casualmente. Inoltre gli elementi formali (p. es. struttura grafica, ortografia, tipo di carattere) devono in futuro essere confrontati con i riferimenti che figurano nella banca dati dei documenti.
2. In generale non è più richiesta la verifica dell'identità della controparte tramite un TAN (numero di transazione). L'identità della controparte viene garantita tramite il confronto e la verifica dei documenti d'identità. Costituisce un'eccezione la dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto (nm. 48) dove in alternativa alla firma elettronica qualificata è ancora possibile utilizzare un TAN.
3. La procedura di identificazione può essere continuata anche quando si è in possesso di indizi di rischi superiori. Tuttavia la relazione d'affari può essere avviata solo se è stato concesso l'accordo del superiore gerarchico, di un organo superiore o della direzione.

Identificazione online

1. L'intermediario finanziario confronta il documento d'identificazione con i riferimenti che figurano nella banca dati dei documenti. Inoltre l'intermediario finanziario verifica l'autenticità del documento d'identificazione per mezzo di tre elementi di sicurezza ottici, se possono essere riconosciuti su una fotografia. L'intermediario finanziario garantisce altresì che la fotografia della controparte è stata scattata nel quadro della procedura di identificazione (p. es. mediante riconoscimento interattivo).
2. Non viene più obbligatoriamente richiesto un versamento a partire da conti presso una banca in Svizzera. In futuro, a determinate condizioni, è sufficiente anche un conto presso banche in uno Stato membro del

Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), purché, nel quadro della valutazione della conformità tecnica da parte del GAFI, tale Stato ottenga almeno un giudizio «parzialmente soddisfatto» in riferimento alle raccomandazioni in materia di «*Customer due diligence*» e «*Wire transfers*». Inoltre per gli Stati che sono già stati sottoposti al quarto ciclo di esame tra pari si richiede che, in riferimento a «*risultato immediato*» 3 («*sorveglianza*») e 4 («*misure preventive*»), il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro abbia ottenuto almeno un giudizio «*di livello moderato*».